

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Consiglio, del 22 giugno 2016, con cui l'autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione non ha riconosciuto la nipote del ricorrente come «figlio a carico» di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *SE è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT**(Causa T-809/17)**

(2018/C 072/48)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti**

Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)

Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, dichiarare se i punti attribuiti a ciascun offerente corrispondono alla realtà alla luce di una comparazione delle offerte sottoposte e se siano conformi ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza;
- in subordine, annullare la decisione emanata dalla parte convenuta il 10 luglio 2017, relativa al risultato dei procedimenti di gara d'appalto FL/GEN 16-02 e FL/GEN 16-01;
- in ulteriore subordine, annullare il procedimento di gara d'appalto;
- condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, in quanto la parte convenuta ha applicato valutazioni distinte a seconda degli offerenti nei procedimenti di gara d'appalto, nel senso che ha valutato in modo diverso attività simili ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente su un abuso di potere, in quanto la parte convenuta non ha trasmesso alla ricorrente le informazioni che quest'ultima ha richiesto nei procedimenti di gara d'appalto ⁽²⁾.

3. Terzo motivo, vertente sul requisito della trasparenza dei procedimenti di gara d'appalto in quanto la parte convenuta ha pubblicato solo tardivamente il risultato del procedimento nella Gazzetta ufficiale e non lo ha corredato delle informazioni complete indicate nella direttiva dell'Unione ⁽³⁾.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha violato la direttiva dell'Unione relativa all'aggiudicazione delle gare d'appalto dal momento che ha omesso di indicare i termini di ricorso e, quindi, ha limitato la possibilità di ricorso ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Considerando 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

⁽²⁾ Articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

⁽³⁾ Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

⁽⁴⁾ Allegato V, parte D, punto 16, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-816/17)

(2018/C 072/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, D. Waelbroeck e A. Steichen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- in via principale, annullare la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon;
- in subordine, annullare la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon, nella parte in cui dispone il recupero dell'aiuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, suddiviso in tre parti, relativo alla violazione dell'articolo 170 TFUE, in quanto la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio a favore di Amazon EU S.à r.l. (in prosieguo: la «LuxOpCO»).

- Prima parte, vertente sul fatto che l'applicazione della decisione anticipata nonché il suo rinnovo nel 2011 non avrebbe comportato la concessione di alcun vantaggio, nella misura in cui il canone che un terzo avrebbe versato per una licenza sulle attività immateriali sarebbe stato superiore a quello pagato dalla LuxOpCo a favore di Amazon Europe Holding Technologies SCS (in prosieguo: la «LuxSCS») in forza dell'accordo di licenza. Il ricorrente considera che la decisione della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 cui il Lussemburgo avrebbe dato esecuzione a favore di Amazon (in prosieguo: la «decisione impugnata»), afferma erroneamente che il canone effettivamente pagato dalla LuxOpCo si discosta da un prezzo di libera concorrenza.